

NOTIZIARIO

n.

3

2025

NOVITÀ DECRETO MILLEPROROGHE 2025
Analisi delle novità di maggiore interesse

LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA NEL REGIME SPECIALE UE PER LE PICCOLE IMPRESE
Riepilogo delle informazioni richieste e delle modalità di trasmissione

RATEIZZAZIONE CARTELLE – NUOVA MODULISTICA 2025
Riepilogo della disciplina

NOTIZIE FLASH

DICHIARAZIONE IVA 2025: REGOLE PER ADEMPIERE ENTRO IL 30.04

Con [Provvedimento n 9491 del 15 gennaio](#), arrivano le regole per l'IVA 2025, riferita al periodo d'imposta 2024, con alcune novità.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello IVA 2025 e le relative istruzioni per adempiere alla presentazione nel periodo compreso **tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025**. Ricordiamo che la dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle entrate, può essere trasmessa:

- ◆ direttamente dal dichiarante,
- ◆ tramite un intermediario.

La dichiarazione si considera presentata **nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati** da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica

CU 2025: MODELLO E ISTRUZIONI

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, viene pubblicato il [Provvedimento n 9454 del 15 gennaio](#) con le regole per la prossima Certificazione Unica 2025, anno di imposta 2024. La scadenza del 16 marzo, essendo domenica slitta al giorno **lunedì 17 marzo**.

La Certificazione Unica 2025 è ricca di novità e, tra queste, spicca la scadenza per la trasmissione dei dati sui redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arte o professioni, che da quest'anno dovrà avvenire **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti**.

Inoltre, si segnalano:

- ◆ implementazione del numero delle informazioni richieste riguardo ai **percipienti esteri**,
- ◆ novità in materia di **lavoro sportivo**,

- ◆ una nuova sezione per il “**bonus Natale**” ossia l’indennità una tantum di 100 euro destinato, a determinate condizioni, ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28mila euro,
- ◆ i campi da 671 a 673 dedicati all’**imposta sostitutiva** del 15% sui compensi erogati al personale sanitario per le prestazioni aggiuntive.

FRINGE BENEFIT CON CARTA DI DEBITO: OK DALL'AGENZIA


Con la risposta a interpello n. 5 del 14 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la corretta applicazione delle disposizioni relative ai **fringe benefit** previsti dall’articolo 51 del TUIR, nel caso siano **erogati tramite carta di debito elettronica**.

Nel caso specifico, l’azienda istante intende attivare un **piano di welfare aziendale** gestito attraverso un **provider esterno**, il quale fornirà una carta di debito nominativa destinata ai dipendenti per ottenere beni e servizi presso fornitori preselezionati. La carta, specificatamente strutturata per **evitare utilizzi impropri o promiscui**, non sarebbe in alcun modo monetizzabile né cedibile.

L’Agenzia ha confermato che la carta con tali caratteristiche può qualificarsi come **documento di legittimazione “cumulativo”** ai sensi dell’articolo 51, comma 3-bis, del Tuir per cui l’importo dei fringe benefit così assegnati **non è soggetto a ritenuta alla fonte**.

DECRETO MILLEPROROGHE 2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2024 è stato pubblicato il c.d. "[Decreto Milleproroghe](#)" (D.L. 202/2024), **in vigore dal 28.12.2024**. In questa scheda analizziamo le **novità** di **maggior interesse**.

DECRETO MILLEPROROGHE 2025									
PROROGA TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA	<p>Si dispone la proroga al 31.03.2025 dell'esonero dall'obbligo di emettere fattura elettronica per coloro che inviano al Sistema tessera sanitaria i dati per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (medici, farmacisti, veterinari eccetera) con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Ts.</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">PROROGA ESONERO FATTURA ELETTRONICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Fino al 31.12.2024</td> <td style="text-align: center;">FINO AL 31.03.2025</td> </tr> </tbody> </table> <p> Inoltre, si rinvia al 01.01.2026 il termine dal quale si applicherà il nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi¹ attualmente previsto per il 01.01.2025.</p> <p>La proroga si rende necessaria nelle more di un intervento di revisione complessiva e organica del regime fiscale degli enti associativi in questione.</p> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">NUOVO REGIME ESENZIONE IVA ENTI ASSOCIATIVI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">01.01.2025</td> <td style="text-align: center;">01.01.2026</td> </tr> </tbody> </table>	PROROGA ESONERO FATTURA ELETTRONICA		Fino al 31.12.2024	FINO AL 31.03.2025	NUOVO REGIME ESENZIONE IVA ENTI ASSOCIATIVI		01.01.2025	01.01.2026
PROROGA ESONERO FATTURA ELETTRONICA									
Fino al 31.12.2024	FINO AL 31.03.2025								
NUOVO REGIME ESENZIONE IVA ENTI ASSOCIATIVI									
01.01.2025	01.01.2026								
PROROGA 5 PER MILLE IRPEF	<p>Si proroga il periodo di transitorietà del cinque per mille limitatamente alle ONLUS² per evitare che enti di notevole rilevanza sociale possano, per il 2025,</p>								

¹ di cui all'art. 5, comma 15-quater del D.L. 146/2021.

² con la finalità di coordinare le disposizioni del D.Lgs 111/2017 e del D.P.C.M. del 23.07.2020 con quelle del [D.M. n. 106 del 15.09.2020](#) e del [Decreto direttoriale n. 561 del 26.10.2021](#), relative all'istituzione e operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

restare esclusi dal riparto del beneficio del cinque per mille dell'IRPEF che costituisce un'importante fonte di finanziamento per le realtà non profit.

PERIODO DI TRANSITORIETA' 5 PER MILLE PER ONLUS	
31.12.2024	31.12.2025

In particolare, viene previsto che, **anche per l'anno 2025, il contributo del cinque per mille venga attribuito alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe alla data del 22.11.2021³**, con le modalità previste dal [D.P.C.M. del 23.07.2020](#) per gli "**enti del volontariato**", sempre che rimangano iscritte nell'anagrafe ex art. 10 del D.Lgs 460/1997.

Si ricorda brevemente che, in base a quanto previsto dal D.Lgs 111/2017 e dal citato D.P.C.M. del 2020, dall'anno successivo a quello di operatività del Registro sono destinatari del contributo del cinque per mille gli enti iscritti al RUNTS in sostituzione della categoria "*enti del volontariato*" (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nel settore ONLUS) beneficiari del 5 per mille, in via transitoria fino all'operatività del Registro.

Per le ONLUS l'accesso al RUNTS, diversamente dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, non avviene attraverso la procedura di trasmigrazione⁴, ma è sottoposta ad un autonomo procedimento che richiede che le ONLUS procedano, una volta pubblicato l'elenco, a presentare istanza di iscrizione al RUNTS.

**PROROGA
ASSICURAZIONE
IMPRESE EVENTI
CATASTROFALI**

Si **proroga al 31.03.2025 il termine** entro il quale le imprese:

- ◆ con sede legale in Italia,
- ◆ con sede legale all'estero, ma stabile organizzazione in Italia,

³ data in cui sono cessate le procedure di iscrizione.

⁴ di cui all'art. 54 del D.Lgs 117/2017.

	<p>sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni relativi a:</p> <table border="1" data-bbox="647 515 1241 622"> <tr> <td>1)</td> <td>terreni e fabbricati, impianti e macchinari</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>attrezzature industriali e commerciali</td> </tr> </table> <p>direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.</p> <p>La proroga del termine al 31.03.2025 è necessaria per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa e alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi catastrofali.</p> <table border="1" data-bbox="504 981 1439 1093"> <thead> <tr> <th colspan="2">NUOVO OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.12.2024</td> <td>31.03.2025</td> </tr> </tbody> </table>	1)	terreni e fabbricati, impianti e macchinari	2)	attrezzature industriali e commerciali	NUOVO OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI		31.12.2024	31.03.2025
1)	terreni e fabbricati, impianti e macchinari								
2)	attrezzature industriali e commerciali								
NUOVO OBBLIGO POLIZZE CATASTROFALI									
31.12.2024	31.03.2025								
<p>PROROGA CONTRATTI DI LAVORO SUPERIORI A 12 MESI</p>	<p>Si proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi.</p> <p>Si tratta di fatto di una liberalizzazione, ancora per un anno, del prolungamento di contratti oltre i 12 mesi.</p> <table border="1" data-bbox="504 1352 1439 1462"> <thead> <tr> <th colspan="2">STIPULA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SUPERIORE A 12 MESI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.12.2024</td> <td>31.12.2025</td> </tr> </tbody> </table>	STIPULA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SUPERIORE A 12 MESI		31.12.2024	31.12.2025				
STIPULA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SUPERIORE A 12 MESI									
31.12.2024	31.12.2025								
<p>PROROGA DI TERMINI IN MATERIE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE</p>	<p>Vengono prorogati di ulteriori 6 mesi i termini dei lavori nel settore dell'edilizia privata⁵. Nel dettaglio, la norma estende da 30 mesi⁶ a 36 mesi la proroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori in materia edilizia⁷, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31.12.2024 (termine anch'esso prorogato di 6 mesi rispetto al 30.06.2024), purché: 								

⁵ di cui all'art. 10-septies, comma 1 del D.L. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 51/2022.

⁶ come previsto dal vigente art. 10-septies.

⁷ di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia).

<p>INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">a)</td> <td>i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b)</td> <td>i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tale proroga si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche, e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire⁸; ◆ del termine di validità, inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione⁹ formati fino al 31.12.2024 (termine anch'esso prorogato di sei mesi rispetto al 30.06.2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio¹⁰. 	a)	i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga	b)	i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio
a)	i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga				
b)	i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio				
<p>PROROGA SETTORE TURISMO</p>	<p>Per quanto riguarda il settore turismo viene:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ prorogato al 31.12.2025 il termine per la conclusione di specifici interventi realizzati dagli operatori turistico-ricettivi per il potenziamento dell'offerta turistica nazionale, che potranno godere di un contributo sotto forma di credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute; ◆ riconosciuto un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per specifici interventi, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario; ◆ spostato al 31.12.2025 anche il termine di realizzazione di tali interventi. 				
	<p>Nel testo del Decreto ci sono anche le seguenti disposizioni:</p>				

⁸ proroga ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.R. 380/2001 o ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020 e dell'art. 103, comma 2 del D.L. 18/2020.

⁹ di cui all'art. 28 della Legge 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico. Si ricorda che il piano di lottizzazione è uno strumento urbanistico, a iniziativa prevalentemente privata, disciplinato dal medesimo art. 28, attuativo della pianificazione urbanistica generale e finalizzato a realizzare un intervento edilizio che richieda nuove opere di urbanizzazione o comporti l'aggravio del carico urbanistico esistente.

¹⁰ ai sensi del D.lgs. 42/2004.

RIEPILOGO ULTERIORI PROROGHE	a) Si prevede la possibilità di rinnovare, fino al 04.03.2026, i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini ucraini , beneficiari di protezione temporanea già prorogati, ex lege, fino al 31.12.2024. Per tali categorie di persone viene disposta la possibilità di convertire il proprio permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Inoltre, si proroga al 31.12.2025 il termine che consente l'esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24.02.2022, in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea
	b) Si autorizza l'impiego fino al 30.04.2025 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19
	c) Si proroga al 31.12.2025 il termine fino al quale non si applicano le riduzioni del 15% del canone di locazione passiva dei contratti stipulati dalle amministrazioni centrali individuate nell'elenco Istat , dalle autorità indipendenti (Consob inclusa) e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza
	d) Si proroga la riduzione del termine del tirocinio previsto per i magistrati ordinari (da 18 a 12 mesi) anche ai magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31.12.2024
	e) Si proroga al 31.12.2025 la durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di taluni impianti fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali
	f) Si proroga al 31.12.2025 la disposizione che prevede che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo

	<p>consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi</p> <p>g) In merito all'editoria, si prorogano alcune disposizioni introdotte dai provvedimenti adottati per l'emergenza Covid-19:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le annualità 2025 e 2026, l'abbassamento della soglia minima delle copie vendute su quelle distribuite e l'applicazione della "clausola di salvaguardia"; ◆ per le annualità 2024 e 2025, il differimento del pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata entro 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo <p>h) Si mette a regime l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio xylella fastidiosa, che autorizzano il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni, di procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, in deroga a quanto disposto dal D.Lgs 475/1945 e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica, nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale</p>
--	---

LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA NEL REGIME SPECIALE UE PER LE PICCOLE IMPRESE



Sono state pubblicate le **disposizioni**, previste dal **D.Lgs 180/2024** per quanto riguarda il **regime speciale per le piccole imprese**. Si tratta delle informazioni da trasmettere e delle modalità di trasmissione della comunicazione preventiva, qui riepilogate.

LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA NEL REGIME SPECIALE UE PER LE PICCOLE IMPRESE							
IL REGIME SPECIALE UE DELLE PICCOLE IMPRESE	<p>Con apposito decreto è stata data attuazione alla Direttiva¹¹ riguardante il Regime Speciale per le Piccole Imprese. Le principali modifiche apportate alla direttiva 2006/112/CE possono, così, esemplificarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, possono essere ammessi al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione Europea che hanno adottato tale regime a condizione che: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">a)</td> <td>il proprio volume d'affari nel territorio dell'Unione Europea, nell'anno civile precedente alla comunicazione, non sia stato superiore a 100.000 euro</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">b)</td> <td>il proprio volume d'affari nel territorio dell'Unione Europea, nel periodo dell'anno civile in corso al momento della trasmissione della Comunicazione preventiva, non sia stato superiore a 100.000 euro</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">c)</td> <td>il proprio volume d'affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell'anno civile precedente ovvero nel periodo dell'anno civile in corso al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, non sia superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia</td> </tr> </tbody> </table> ◆ per avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti, i soggetti passivi sono tenuti a darne notifica preventiva allo Stato membro di stabilimento, e a essere identificati, ai fini dell'applicazione della franchigia, 	a)	il proprio volume d'affari nel territorio dell'Unione Europea, nell'anno civile precedente alla comunicazione, non sia stato superiore a 100.000 euro	b)	il proprio volume d'affari nel territorio dell'Unione Europea, nel periodo dell'anno civile in corso al momento della trasmissione della Comunicazione preventiva, non sia stato superiore a 100.000 euro	c)	il proprio volume d'affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell'anno civile precedente ovvero nel periodo dell'anno civile in corso al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, non sia superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia
a)	il proprio volume d'affari nel territorio dell'Unione Europea, nell'anno civile precedente alla comunicazione, non sia stato superiore a 100.000 euro						
b)	il proprio volume d'affari nel territorio dell'Unione Europea, nel periodo dell'anno civile in corso al momento della trasmissione della Comunicazione preventiva, non sia stato superiore a 100.000 euro						
c)	il proprio volume d'affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell'anno civile precedente ovvero nel periodo dell'anno civile in corso al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, non sia superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia						

¹¹ SME-SS Direttiva (Ue) 2020/285 del Consiglio del 18.02.2020, che modifica la Direttiva 2006/112/CE e il regolamento (UE) n. 904/2010 e alla Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 05.04.2022 recante modifica delle Direttive 2006/112/CE relativa alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

	<p>da un numero individuale EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli Stati membri possono fissare soglie differenziate per i diversi settori di attività purché sulla base di criteri oggettivi; ◆ le piccole imprese che si avvalgono della franchigia nello Stato membro di stabilimento hanno accesso a obblighi di comunicazione semplificati. <p>L'applicazione delle disposizioni decorre dal 01.01.2025 e per le modalità attuative del nuovo articolo IVA - Regime transfrontaliero di franchigia¹² è stato pubblicato il provvedimento Agenzia Entrate n. 460166 del 30.12.2024.</p> <p>Con tale provvedimento sono individuata le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente tali informazioni.</p>												
<p>COMUNICAZIONE PREVENTIVA</p>	<p>Per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>La stessa è finalizzata all'ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso "EX".</p> <p>La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato attraverso i servizi online dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>La comunicazione contiene le seguenti informazioni:</p> <table border="1" data-bbox="472 1469 1441 1796"> <tr> <td>a)</td> <td>codice fiscale</td> </tr> <tr> <td>b)</td> <td>denominazione o cognome e nome</td> </tr> <tr> <td>c)</td> <td>natura giuridica</td> </tr> <tr> <td>d)</td> <td>domicilio fiscale</td> </tr> <tr> <td>e)</td> <td>attività prevalente</td> </tr> <tr> <td>f)</td> <td>attività secondarie</td> </tr> </table>	a)	codice fiscale	b)	denominazione o cognome e nome	c)	natura giuridica	d)	domicilio fiscale	e)	attività prevalente	f)	attività secondarie
a)	codice fiscale												
b)	denominazione o cognome e nome												
c)	natura giuridica												
d)	domicilio fiscale												
e)	attività prevalente												
f)	attività secondarie												

¹² l'art. 70-terdecies "Definizioni e disposizioni generali", del Titolo V-ter "Regime transfrontaliero di franchigia" del D.P.R. 633/1972, così come inserito dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs 180/2024.

	<p>g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell'impresa</p> <p>h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento</p> <p>i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia</p> <p>j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione</p> <p>k) volume d'affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell'Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata</p> <p> Dalla data che sarà resa pubblica con apposito avviso sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, la comunicazione preventiva può essere trasmessa, per conto del soggetto stabilito nel territorio dello Stato, da parte di un intermediario¹³, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente¹⁴</p>
<p>TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA</p>	<p>La trasmissione della comunicazione preventiva è consentita a decorrere dal 01.01.2025 con le specifiche modalità previste dal provvedimento.</p> <p> In caso di errori, rilevati a seguito della trasmissione della comunicazione preventiva, ne è consentita la correzione entro cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione.</p>

¹³ di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni.

¹⁴ di cui al [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 92558 del 29.07.2013](#).

**INVIO COMUNICAZIONE
PREVENTIVA**

Correzione **entro 5 GIORNI**
lavorativi successivi alla
trasmissione

La trasmissione della comunicazione preventiva è, comunque, **preclusa** ai soggetti stabiliti:


- ◆ il cui volume d'affari nel territorio dell'Unione Europea, **nell'anno civile precedente** alla comunicazione, **sia stato superiore a 100.000 euro**;
- ◆ il cui volume d'affari nel territorio dell'Unione Europea, **nel periodo dell'anno civile in corso** e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva, **sia stato superiore a 100.000 euro**;
- ◆ il cui volume d'affari **nel territorio dello Stato di esenzione**, indicato nella comunicazione preventiva, **nell'anno civile precedente ovvero nel periodo dell'anno civile in corso** e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, sia superiore al massimale previsto dalla direttiva SME-SS per ogni singolo Stato.

I soggetti autorizzati ad operare in regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione **effettuano l'aggiornamento** della comunicazione preventiva nei seguenti casi:

- | | |
|-----------|---|
| a) | quando sia intervenuta una variazione delle informazioni comunicate |
| b) | quando il soggetto passivo intenda: <ul style="list-style-type: none"> ◆ comunicare l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in Stati membri differenti da quelli già indicati nelle precedenti comunicazioni preventive; ◆ comunicare la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione. |

	<p>Le condizioni stabilite per l'esclusione¹⁵ dal regime di franchigia sono riportate nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="478 495 1436 1167"> <tr> <td data-bbox="478 495 1436 734"> <p>se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle Entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="478 734 1436 925"> <p>se è superata la soglia di volume d'affari annuo prevista da tale Stato per l'applicazione della franchigia, o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l'applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="478 925 1436 1070"> <p>se, nel corso dell'anno civile, è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="478 1070 1436 1167"> <p>quando il soggetto passivo ha cessato l'attività o quando è, comunque, possibile desumere la cessazione dell'attività</p> </td> </tr> </table>	<p>se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle Entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo</p>	<p>se è superata la soglia di volume d'affari annuo prevista da tale Stato per l'applicazione della franchigia, o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l'applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato</p>	<p>se, nel corso dell'anno civile, è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento</p>	<p>quando il soggetto passivo ha cessato l'attività o quando è, comunque, possibile desumere la cessazione dell'attività</p>
<p>se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle Entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo</p>					
<p>se è superata la soglia di volume d'affari annuo prevista da tale Stato per l'applicazione della franchigia, o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l'applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato</p>					
<p>se, nel corso dell'anno civile, è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento</p>					
<p>quando il soggetto passivo ha cessato l'attività o quando è, comunque, possibile desumere la cessazione dell'attività</p>					
<p>MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA</p>	<p>La comunicazione preventiva è predisposta e trasmessa mediante la procedura web resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In fase di compilazione della comunicazione preventiva, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi contenute; successivamente alla trasmissione della comunicazione preventiva, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli sulle informazioni ivi contenute.</p> <p>Superati i controlli, l'Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione preventiva o l'aggiornamento della comunicazione preventiva agli Stati di esenzione indicati nella stessa.</p>				

¹⁵ Al verificarsi delle condizioni stabilite dall'art. 70-duovices del decreto del D.P.R. 633/1972, il soggetto stabilito è escluso dal regime di franchigia nello Stato di esenzione e il suo numero di identificazione EX è automaticamente cessato

	 <p>Dalla data di trasmissione agli Stati di esenzione decorrono i termini di 35 giorni lavorativi per l'assegnazione del suffisso EX¹⁶ o per la notifica del rifiuto.</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px; font-weight: bold;">COMPILAZIONE COMUNICAZIONE</div> <div style="margin-left: 20px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">Controlli formali correttezza e congruenza informazioni</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px; font-weight: bold;">TRASMISSIONE COMUNICAZIONE</div> <div style="margin-left: 20px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">Controlli sulle informazioni</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px; font-weight: bold;">TRASMISSIONE</div> <div style="margin-left: 20px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">Agli stati di esenzione indicati</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 5px; font-weight: bold;">ENTRO 35 GIORNI LAVORATIVI</div> <div style="margin-left: 20px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 5px; text-align: center;">Notifica suffisso EX o rifiuto</div> </div> </div> <p>La procedura web consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la consultazione delle comunicazioni preventive inviate; ◆ la correzione delle stesse; ◆ la consultazione delle ricevute relative agli esiti istruttori delle comunicazioni, compresi quelli di riscontro da parte degli Stati di esenzione; ◆ di verificare la posizione del soggetto stabilito nei confronti degli Stati di esenzione.
<p>ADESIONE AL REGIME</p>	<p>Per aderire al regime è necessario utilizzare il servizio "Registrazione diretta al regime PI" in area riservata, attivo dal 01.01.2025.</p> <p>Per accedere all'area riservata si possono utilizzare le credenziali dell'identità digitale SPID o le credenziali Entratel/Fisconline o mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carte di Identità Elettronica (CIE).</p>

¹⁶ definiti dall'art. 70-noviesdecies del decreto del D.P.R. 633/1972.

Mediante il servizio è possibile **isciversi al regime**, aggiornare i dati precedentemente inseriti, comunicare di non volersi più avvalere del regime di franchigia e consultare l'elenco delle comunicazioni trasmesse e la situazione delle operazioni effettuate, avvalendosi dell'esenzione nei vari Stati.

A breve sarà disponibile una **guida** per le **fasi di**:

- ◆ **registrazione,**
- ◆ **aggiornamento,**
- ◆ **cessazione del regime.**

RATEIZZAZIONE CARTELLE – NUOVA MODULISTICA 2025

L'art. 13 del "Decreto Riscossione" (D.lgs. 110/2024) ha introdotto significative novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi: le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateizzazione presentate **a partire dal 01.01.2025**.

Alla luce delle novità il MEF, con Decreto ministeriale del 27.12.2024, ha approvato le regole attuative della nuova disciplina e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato sul proprio sito i modelli da utilizzare per la presentazione delle domande di dilazione dei ruoli.

Di seguito, riepiloghiamo la disciplina.

RATEIZZAZIONE CARTELLE – NUOVA MODULISTICA 2025	
PREMESSA	<p>I contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) per conto degli Enti creditori (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), ma non riescono a saldare in un'unica soluzione, possono pagare a rate, grazie all'istituto della rateizzazione.</p> <p>La rateizzazione viene concessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione ¹⁷ ai soggetti che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito ed alla situazione economico-finanziaria dichiarata o documentata.</p> <p>L'art. 13 del D.Lgs 110/2024 ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle Entrate-Riscossione.</p> <p>Le modifiche apportate dal provvedimento normativo si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 01.01.2025.</p> <p>In questi giorni l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida, mentre Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha reso disponibile sul sito internet</p>

¹⁷ ai sensi dell'art.19 del DPR 602/73, modificato dal "Decreto Riscossione" D.lgs. n. 110/2024, pubblicato nella G.U. n. 184 del 07.08.2024

	<p>www.agenziaentrateriscossione.gov.it un simulatore che consente di calcolare il numero massimo di rate concedibili e l'importo indicativo della rata, quando il contribuente deve documentare la situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.</p> <table border="1" data-bbox="470 645 1441 824"> <thead> <tr> <th>LINK UTILI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE</td> </tr> <tr> <td>SIMULATORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE</td> </tr> </tbody> </table>	LINK UTILI	GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE	SIMULATORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
LINK UTILI				
GUIDA AGENZIA DELLE ENTRATE				
SIMULATORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE				
<p>EFFETTUARE LE Istanze Semplici (per somme fino a 12.000 €)</p>	<p>Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:</p> <table border="1" data-bbox="526 1099 1385 1261"> <tbody> <tr> <td>84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026</td> </tr> <tr> <td>96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028</td> </tr> <tr> <td>108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 01.01.2029</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno.</p> <p>Si segnala che la rata minima deve essere almeno pari a 50 euro.</p> <p>In questo caso il modello da utilizzare è il modello RS valevole per tutti i contribuenti. La domanda viene effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direttamente online tramite il servizio "Rateizza adesso" presente nell'area riservata, ◆ compilando il modello RS da inviare via PEC agli specifici indirizzi. 	84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026	96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028	108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 01.01.2029
84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026				
96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028				
108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 01.01.2029				



La soglia di **120.000 euro** è riferita all'importo delle **somme iscritte a ruolo** oggetto di **ogni singola richiesta di rateizzazione**.

Mod. RS



Questo modello può essere presentato:

- tramite **posta elettronica certificata (PEC)**, insieme alla copia del documento di identità o di riconoscimento, alla casella PEC dell'area territoriale relativa alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione (l'elenco delle caselle PEC è riportato in allegato);
- oppure
- agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

ATTENZIONE: Si ricorda che è possibile richiedere e ottenere la rateizzazione per importi fino a 120.000 euro e fino ad un massimo di 84 rate, in modo semplice e veloce, accedendo al servizio online "Rateizza adesso", presente nella propria area riservata del sito internet www.agenziaentrate-riscossione.gov.it, senza necessità di allegare alcuna documentazione.

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE
PER IMPORTI FINO A 120.000 EURO¹ (fino ad un massimo di 84 rate)
 (Art. 19, comma 1, DPR n. 602/1973)

PER TUTTI I SOGGETTI

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....
 a..... (Prov.....) codice fiscale.....
 in proprio (persone fisiche);
 in qualità di
indicare se titolare di ditta individuale/legale rappresentante/tutore/curatore/altro (specificare)
 del/della..... codice fiscale.....

ai fini dell'esame e della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato/a al seguente indirizzo:
 Comune..... (Prov.....) Indirizzo.....
 CAP..... presso (indicare eventuale domiciliatario).....
 e-mail/PEC..... tel.....
 Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare² le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico dichiarato.

CHIEDE³

la **dilazione** delle somme indicate nei seguenti avvisi/cartelle⁴:
 n.....
 n.....
 n.....
 per un importo complessivo di euro

COME PRESENTARE LE ISTANZE DOCUMENTATE

Per richiedere la rateizzazione di somme (ricomprese in ciascuna domanda di dilazione) di importo:

- ♦ **fino a 120.000 euro** per un numero di **rate da 85 a 120**;
- ♦ **superiore a 120.000 euro** fino ad un **massimo di 120 rate**;

è necessario **comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria**, presentando la documentazione a corredo.



Nel caso di richieste di rateizzazione “documentata” di importo fino a 120 mila euro per le quali, sulla base dell’analisi della documentazione presentata:

- ◆ **non risulti sussistente la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria,**
- ◆ **il numero delle rate concedibili risulti inferiore a quello massimo previsto in caso di istanza “su semplice richiesta”,**

Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà comunque concedere il numero massimo di rate previsto per le rateizzazioni “su semplice richiesta” (ossia 84 rate per le istanze presentate negli anni 2025 e 2026).

In tal caso, è necessario trasmettere la richiesta di rateizzazione tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel **modello RDF**, avendo cura di allegare l'apposita documentazione.



Questo modello può essere presentato:

- tramite posta elettronica certificata (PEC), insieme alla copia del documento di identità o di riconoscimento, alla casella PEC della Direzione Regionale relativa alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione (l'elenco delle caselle PEC è riportato in allegato);
- oppure
- agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DOCUMENTATA
PER IMPORTI FINO A 120.000 EURO (per un numero di rate da 85 a 120)
PER IMPORTI SUPERIORI A 120.000 EURO (fino ad un massimo di 120 rate)
(Art. 19, comma 1.1, DPR n. 602/1973)

**PER LE PERSONE FISICHE E I TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI
 IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI**
(Art. 19, comma 1.2 lett. a), DPR n. 602/1973)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....
 a..... (Prov.....) codice fiscale.....

in proprio (persone fisiche);
 in qualità di
Indicare se titolare di ditta individuale/tutore/curatore/altro (specificare)
 del/della.....codice fiscale.....

**LA
DOCUMENTAZIONE
DA ALLEGARE**

L'art. 19 del D.P.R. 602/1973 ed il [D.M. del 27.12.2024](#) stabiliscono i **parametri** e le **modalità di applicazione** e **documentazione** con cui Agenzia delle Entrate-Riscossione deve:

- ◆ valutare la sussistenza della **temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria**,
- ◆ determinare il **numero massimo di rate concedibili**.

Per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e per la determinazione del numero massimo di rate concedibili relative alle tipologie di istanze “documentate”, sono considerati i seguenti **indicatori**:

- ◆ per le **persone fisiche** e i **titolari di ditte individuali** in regimi semplificati:
 - ✓ **ISEE** – sia per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sia per la determinazione del numero massimo di rate concedibili;
- ◆ per i soggetti **diversi dalle persone fisiche** e dai **titolari di ditte individuali** in regimi **semplificati**:
 - ✓ **Indice di Liquidità** per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria;
 - ✓ **Indice Alfa**: una volta accertate le condizioni di accesso alla dilazione, per la determinazione del numero massimo di rate concedibili;
- ◆ per i **condomini**:
 - ✓ **Indice Beta** – sia per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sia per la determinazione del numero massimo di rate concedibili.


Isee	<p>Per le persone fisiche e per le ditte individuali in regimi fiscali semplificati, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata tramite l'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)¹⁸.</p> <p>In particolare, il numero delle rate concedibili è determinato sulla base di quanto previsto nell'allegato 1 del D.M. del 27.12.2024</p>
-------------	---

¹⁸ di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159/2013.

	<p>Indice di liquidità</p>	<p>È l'indice comunemente utilizzato per stabilire la capacità di un'impresa di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza con le proprie disponibilità economiche.</p> <p>La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria si considera sussistente, ed è, quindi, possibile accedere al beneficio della rateizzazione, se il valore dell'Indice di Liquidità, calcolato dal rapporto tra (liquidità differita + liquidità corrente) e il passivo corrente, è inferiore a 1.</p> <p>Il calcolo dell'Indice di Liquidità e la sua valenza costituiscono, quindi, la condizione per accedere o meno alla dilazione</p>
	<p>Indice alfa</p>	<p>È il parametro che viene utilizzato, in presenza dei requisiti per accedere alla dilazione, per determinare il numero massimo delle rate concedibili relativi ad istanze presentate da soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi semplificati.</p> <p>L'Indice Alfa è il valore risultante dalla seguente formula:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico = [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / valore della produzione¹⁹] x 100; ◆ per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomini, non rientranti tra quelli di cui al punto precedente = [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito

¹⁹ calcolato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile.

		<p>residuo eventualmente già in rateazione) / (proventi + ricavi)] x 100.</p> <p>In base al valore dell'Indice Alfa il numero massimo di rate concedibili è quello risultante dalla colonna B della tabella riportata nell'allegato 2 del D.M. del 27.12.2024.</p> <p>Per le istanze di importo fino a 120.000 euro, qualora il valore dell'Indice di Liquidità sia pari o superiore a 1, o il valore dell'Indice Alfa determini un numero massimo di rate concedibili inferiore a 84, per effetto della disposizione di salvaguardia di cui all'art. 6 del D.M. del 27.12.2024, possono essere concesse fino ad un massimo di 84 rate</p>
	<p>Indice beta</p>	<p>È il parametro che viene utilizzato per determinare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e per determinare il numero massimo di rate concedibili per i condomini.</p> <p>È calcolato come il rapporto tra la somma del debito oggetto della richiesta di rateizzazione più l'importo del debito residuo eventualmente già in rateizzazione e le entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell'ultimo rendiconto condominiale approvato dall'Assemblea moltiplicato per 100.</p> <p>La temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se l'Indice Beta è superiore al 10%.</p> <p>In base al valore dell'Indice Beta il numero massimo di rate concedibili è quello risultante dalla colonna B riportata nell'allegato 3 del D.M. del 27.12.2024.</p> <p>Per le istanze di importo fino a 120.000 euro, qualora il valore dell'Indice Beta sia pari o inferiore al 10% o determini un numero massimo di rate concedibili inferiore a 84, per effetto della disposizione di salvaguardia di cui all'art. 6 del D.M. del</p>

	<div data-bbox="493 392 1404 495" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>27.12.2024, possono essere concesse fino ad un massimo di 84 rate</p> </div> <p>Per le amministrazioni pubbliche²⁰ il citato Decreto del 27.12.2024 ha invece previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un'apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell'organo amministrativo di vertice dell'Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.</p> <p> Il richiamato D.M. ha altresì stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell'inagibilità totale dell'immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.</p>
<p>PROROGA DEI PIANI DI RATEIZZAZIONE</p>	<p>Se la situazione economico-finanziaria del contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è peggiorata, ◆ non risulta ancora decaduto dalla rateizzazione, <p>è possibile chiedere un prolungamento del piano di pagamento.</p>

²⁰ di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001.

La **domanda di proroga** si presenta compilando il **modello RDP** da inviare agli specifici indirizzi **PEC**.



Questo modello può essere presentato:

- tramite posta elettronica certificata (PEC), insieme alla copia del documento di identità o di riconoscimento, alla casella PEC della Direzione Regionale relativa alla provincia di emissione del/i provvedimento/i di rateizzazione per cui si richiede la proroga (l'elenco delle caselle PEC è riportato in allegato);
oppure
- agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

RICHIESTA DI PROROGA¹ DI UNA RATEIZZAZIONE
(Art. 19, comma 1-bis, DPR n. 602/1973)

PER TUTTI I SOGGETTI

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....
 a..... (Prov.....) codice fiscale.....
 in proprio (persone fisiche);
 in qualità di
indicare se titolare di ditta individuale/legale rappresentante/tutore/curatore/altro (specificare)
 del/della..... codice fiscale.....


ai fini dell'esame e della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato/a al seguente indirizzo:
 Comune..... (Prov.....) Indirizzo.....
 CAP..... presso (indicare eventuale domiciliatario).....
 e-mail/PEC..... tel.....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare² le eventuali variazioni di domicilio e riconosce che l'Agenzia delle entrate-Riscossione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico dichiarato.

CHIEDE

Per richiedere la proroga è necessario allegare sempre la relativa documentazione:

- ◆ per le **persone fisiche** e i titolari di **ditte individuali** in regimi semplificati:
 - ✓ **ISEE** – sia per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sia per la determinazione del numero massimo di rate concedibili;
- ◆ per i **soggetti diversi** dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi semplificati:
 - ✓ **indice di Liquidità** – per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria,
 - ✓ **indice Alfa** – una volta accertate le condizioni di accesso alla dilazione, per la determinazione del numero massimo di rate concedibili;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ per i condomini: <ul style="list-style-type: none"> ✓ indice Beta – sia per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, sia per la determinazione del numero massimo di rate concedibili.  <p>Per le richieste di proroga la suddetta documentazione va sempre allegata, indipendentemente dal fatto che la richiesta di proroga sia riferita ad una precedente rateizzazione "a semplice richiesta" o "documentata".</p>
<p>LA RATEIZZAZIONE DI DEBITI RICOMPRESI PRECEDENTE RATEIZZAZIONE GIÀ DECADUTA</p>	<p>In presenza di determinate condizioni, è possibile richiedere la rateizzazione di debiti ricompresi in una precedente rateizzazione già decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto dalla legge (c.d. riammissione).</p> <p>In particolare, tale possibilità è consentita solo se la richiesta di rateizzazione decaduta, nella quale siano ricompresi i debiti che si intendono nuovamente dilazionare, sia stata presentata prima del 16 luglio 2022 e venga, preliminarmente, versata una somma corrispondente all'importo delle rate scadute e non pagate, della precedente rateizzazione, alla data di presentazione della nuova richiesta.</p> <p>Il nuovo piano di rateizzazione potrà, in questo caso, essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.</p> <p>Non sono, invece, più rateizzabili i debiti decaduti da richieste di rateizzazioni che sono state presentate a decorrere dal 16 luglio 2022.</p>